



Istituto Comprensivo “P. Stomeo - G. Zimbalo”

Scuola Secondaria di 1° Grado - Primaria e dell'Infanzia

Via Siracusa, zona 167 B -73100 **LECCE**

Dirigente scolastico: 0832/314083 segreteria 0832/317902 –0832/ 396002 fax 0832/396002 –
leic882003@istruzione.it leic882003@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. LEIC882003 – Distretto Scolastico n° 36 - C.F. 93073750759

Lecce, 06 Giugno 2020

AL Personale Docente
Sito Web

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 194

OGGETTO: VADEMECUM VALUTAZIONE Primo ciclo di istruzione

1. Il Collegio nell'ambito delle proprie competenze **può (se necessario) integrare i criteri di valutazione con apposita delibera** dandone ampia informazione alle famiglie e agli alunni, l'integrazione va inserita nel PTOF.

Il nostro Istituto ha integrato i criteri di valutazione con delibere Collegio 11 Maggio 2020 e Consiglio di Istituto 12 Maggio 2020 ed ha già provveduto all'integrazione del PTOF.

2. La valutazione si basa sull'attività effettivamente svolta durante l'anno in presenza e a distanza. 3.
3. Il monte ore minimo di presenza non è una condizione necessaria per l'ammissione alla classe successiva.
4. L'attività didattica andava riprogettata (nota MI. 388 del 17 aprile) e le progettazioni archiviate agli atti. **Operazione conclusa**
5. E' possibile ammettere alla classe successiva anche con votazione inferiore a sei decimi riportando l'esatta votazione (no a sei politico!) sul verbale di scrutinio e sul documento di valutazione (**obbligo di piano di apprendimento individualizzato**)
6. **Il PAI (Piano di Apprendimento Individualizzato)** è predisposto dai docenti del Consiglio di classe in caso di valutazioni inferiori a sei decimi. – Ciascun docente redige il PAI per ogni alunno che non ha raggiunto la sufficienza nella disciplina – L'art. 6 dell'O.M. (Piano di integrazione degli apprendimenti e Piano di apprendimento individualizzato) richiama l'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 62/2017 che così recita: *“L'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizion”*. Nel PAI sono indicati gli **obiettivi di apprendimento** da conseguire o da consolidare (art. 3 comma 5 O.M.11 del 16/05/2020) nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di apprendimento ai fini della proficua prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva. Il Piano di Apprendimento Individualizzato è allegato al documento di valutazione finale (art.6 comma 1 O.M.).

Il Piano di Apprendimento individualizzato non va stilato per gli studenti che cambiano ordine di scuola: classi quinte primaria e terze secondaria di primo grado. Nel caso del trasferimento tra istituzioni scolastiche, il piano di integrazione degli apprendimenti è trasmesso all'istituzione scolastica di iscrizione. Ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento sull'autonomia, le attività didattiche di cui al PAI sono realizzate attraverso l'organico dell'autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali.

7. Resta l'obbligo della certificazione delle competenze alla fine della quinta primaria e terza secondaria di primo grado (DM 742/2017) ma senza la parte relativa all'Invalsi.

8. Possibile non ammissione alla classe successiva se l'alunno (obbligo di unanimità del CdC) non ha partecipato alle lezioni pur avendo a disposizione device e connessione e se non ha partecipato neanche nel primo periodo didattico.

Fermo restando l'obbligo di averlo precedentemente verbalizzato e, aggiungiamo, di averlo segnalato agli organi competenti in caso di obbligo di istruzione.

9. Si confermano i motivi di esclusione previsti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, art.4 comma 6 *“Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.”*
10. Per gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato come eventualmente rivisto nel corso dell'anno che può essere integrato con piano di apprendimento individualizzato in caso di carenze negli apprendimenti. (art. 5 , comma 1 O. M. 11 del 16/05/2020)
11. Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati la valutazione degli apprendimenti è coerente con il PDP, lo stesso per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati ma con PDP; per entrambe le categorie il PDP può essere integrato dal piano di apprendimento individualizzato . (art. 5 , comma 2-3-4 O. M. 11 del 16/05/2020)
12. Occorre predisporre una progettazione specifica integrativa di quanto non attuato in questo anno scolastico, programmando e definendo le azioni per l'inizio dell'a.s. 2020/21. Sono i docenti contitolari della classe o il consiglio di classe a individuare le attività didattiche eventualmente non svolte rispetto alle progettazioni dell'inizio dell'a.s. 2019/20 e i correlati obiettivi di apprendimento e li inseriscono in una nuova progettazione finalizzata alla definizione di un piano di integrazione degli apprendimenti - PIA (**per tutti** gli alunni).

Tale piano di integrazione e i piani personalizzati vanno a costituire attività didattica ordinaria, hanno inizio a decorrere dal 1° settembre 2020, possono integrare le attività del primo periodo didattico o dell'intero anno se necessario.

13. Le modalità e i criteri per la valutazione dell'elaborato e le modalità per l'attribuzione della valutazione finale per gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione saranno elaborati nella seduta del Collegio docenti dell'08 Giugno 2020 e deliberati nella seduta del Consiglio di Istituto dell'08 Giugno 2020, sarà data ampia informazione alle famiglie e agli alunni, l'integrazione sarà inserita nel PTOF.

14. Gli esiti della valutazione finale al termine degli esami del primo ciclo sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Biagina VERGARI
*“Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 D. Lgs 39/93”*